

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 dicembre 2015, n. 302 - Supplemento Ordinario n. 70

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).

Articolo 1 /097

Commi 287-288 Indicizzazione e conguaglio prestazioni previdenziali

287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero.

288. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 3-sexies, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.